

Il paesaggio è un bene primario e assoluto

Rilevante pronuncia, di grande interesse, del **Consiglio di Stato** in tema di **paesaggio**.

Il supremo Organo di giustizia amministrativa italiana ha ribadito ([Cons. Stato, Sez. IV, 29 aprile 2014, n. 2222](#)) che il **paesaggio** – nel nostro Ordinamento – è **bene primario e assoluto**, la **tutela del paesaggio** è quindi **prevalente** su qualsiasi altro interesse giuridicamente rilevante, sia di carattere pubblico che privato.

Inoltre, *“il **piano paesaggistico** costituisce ... una valutazione ex ante della tipologia e dell'incidenza qualitativa degli interventi ammissibili in funzione conservativa degli ambiti reputati meritevoli di tutela per cui i relativi precetti devono essere orientati nel senso di assicurare la tutela del paesaggio per assicurare la conservazione di quei valori che fondano l'identità stessa della nazione”*.

In questo senso è orientata la **giurisprudenza costituzionale e amministrativa** costante (vds. per tutti Corte cost., 5 maggio 2006, nn. 182, 183; Corte cost., 26 novembre 2002, n. 478; Corte cost., 24 febbraio 1992, n. 67; Corte cost., 13 luglio 1990, n. 327; Cons. Stato, Sez. V, 24 aprile 2013, n. 2265; Cons. Stato, Sez. VI, 13 settembre 2012, n. 4875; Cons. Stato, Sez. IV, 3 maggio 2005, n. 2079; Cons. Stato, Sez. VI, 22 marzo 2005, n. 1186; Cons. Stato, Sez. VI, 3 maggio 2002, n. 3512; Cons. Stato, Sez. VI, 5 gennaio 2001, n. 25; Cons. Stato, Sez. VI, 4 aprile 1997, n. 553; Cons. Stato, Sez. VI, 30 marzo 1994, n. 450; Cons. Stato, Sez. VI, 26 gennaio 1993, n. 96; Cons. Stato, Sez. VI, 14 novembre 1992, n. 873).

E' ormai un punto fermo del nostro Ordinamento.

Gruppo d'Intervento Giuridico onlus

Leggi tutto su [Gruppo d'Intervento Giuridico onlus](#)